

**CORTE DI APPELLO DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

L'anno 2014 il giorno ~~15~~ del mese di ~~giugno~~ in Bari

LA PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dai Magistrati:

Dott. Petrizzelli	Michela	Presidente	
Dott. Massimo	Alessandra	Consigliere	Est.
Dott. Brotomastro	Gabriela	Consigliere	

In esito a udienza dibattimentale con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. ~~Giuseppe Sisti~~, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, e con l'assistenza del cancelliere, ~~Rosanna Neri~~, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello

CONTRO

~~Giuseppe Michele~~, nato a ~~Puglia~~ di ~~Puglia~~ il ~~02-08-1978~~, ivi elettivamente domiciliato presso l'avv. ~~Rocco Santolucito~~ con studio in via ~~Galvani~~ n. ~~12~~;

libero contumace, non comparso;
difeso di fiducia dall'avv. ~~Rocco Santolucito~~, presente;

PARTE CIVILE: ~~Maria Pia Vigilante~~, nata a ~~Taranto~~ (BA) il ~~15-08-1942~~ residente in ~~Puglia~~ di ~~Puglia~~ alla via ~~Umberto I~~, ~~102~~, assente, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Vigilante, presente;

IMPUTATO

del reato di seguito indicato:

- artt.81, 609 septies, co.4, n.1 e 61 n.11 c.p. In Ruvo di Puglia da febbraio a maggio 2008.

Appellanti l'imputato ~~Giuseppe Michele~~ ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari avverso la sentenza nr. ~~5000~~ emessa in data ~~15-08-2012~~ dal Tribunale di Trani nell'ambito del proc. nr. ~~1005~~/08 R.G.N.R. e nr. ~~1005~~/11 R.G.Trib., depositata in data ~~15-08-2012~~, con cui ~~Giuseppe Michele~~ veniva dichiarato colpevole del reato come sopra indicato e, ritenuta l'ipotesi di cui al comma 3 dell'art.609 bis c.p., condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; nonché interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla curatela ed alla tutela con la perdita del diritto agli alimenti, nonché l'esclusione dalla successione alla persona offesa, e ancora interdetto da qualunque

N. ~~1005~~/14 Sentenza
N. ~~1005~~/13 R.G.
N. ~~1005~~/08 R.N.R.

Depositata in
Cancelleria

Il ~~15 GIU 2014~~

~~IL CANCELLIERE~~
CANCELLIERE

Notificato estratto ai
contumaci il

Prodotto ricorso in
Cassazione da:

il

Spediti atti in
Cassazione

il:

Sentenza irrevocabile
il:

**IL CANCELLIERE
ESECUZIONE:**

Trasmesso estratto
esecutivo:

il

a: P.G. - P.R. -

QUESTURA

incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Con la sentenza il ~~CHIRI~~ veniva, infine, condannato al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede, nonché alle spese di costituzione liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre IVA, CNA, come per legge, ed al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile pari ad € 10.000,00.

Redatta scheda per

il

Redatta parcella il

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.G.: accoglimento appello del P.G. con rideterminazione pena e rigetto appello imputato;

P.C.: accoglimento appello P.G. e condanna imputato;

Difesa: accoglimento motivi di appello.

N°

C.Pen.

IL CANCELLIERE

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza nr. ~~1005~~ emessa in data ~~17~~ dal Tribunale di Trani nell'ambito del proc. nr. ~~310~~ R.G.N.R. e nr. ~~99/11~~ R.G.Trib., depositata in data ~~17~~, ~~CHIRI~~ veniva dichiarato colpevole del reato p. e p. dagli artt.81, 609 septies, co.4, n.1 e 61, n.11 c.p., perché, in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, costringeva con violenza e minaccia ~~CHIRI~~ -apprendista presso il suo negozio di parrucchiere- a compiere atti sessuali; in particolare, la costringeva a masturbarlo ed a toccarsi reciprocamente nelle parti intime (In ~~CHIRI~~ da febbraio a maggio 2008) e, ritenuta l'ipotesi di cui al comma 3 dell'art.609 bis c.p., condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; nonché interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla curatela ed alla tutela con la perdita del diritto agli alimenti, nonché l'esclusione dalla successione alla persona offesa, e ancora interdetto da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Con la sentenza il ~~CHIRI~~ veniva, infine, condannato al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede, nonché alle spese di costituzione liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre IVA, CNA, come per legge, ed al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile pari ad € 10.000,00.

Il Tribunale indicava in gg.90 il termine per il deposito della motivazione.

2. ~~CHIRI~~, con la sentenza in epigrafe indicata resa dal Tribunale di Trani al termine del giudizio svoltosi con le forme del rito ordinario, è stato riconosciuto colpevole del reato di violenza sessuale continuata in danno di ~~Marilena~~, all'epoca dei fatti infrasedicenne, come indicato in rubrica, e per l'effetto, riconosciuta ricorrere nel caso di specie l'ipotesi attenuata prevista dal comma terzo dell'art.609 bis

c.p., condannato alla pena come indicata in rubrica, oltre che alle pene accessorie di legge e al risarcimento del danno con imposizione di una provvisionale pari a 10.000 euro in favore della costituita parte civile.

3. Il processo aveva preso le mosse da un atto di denuncia proposto in data 16.05.2008 da ~~Minerva M. M.~~ dinanzi ai Carabinieri di ~~Polizia di Bari~~.

La minore, accompagnata dai propri genitori, denunciava ripetuti episodi di violenza sessuale subiti dal ~~Minerva M. M.~~ il quale, all'epoca dei fatti, era il suo datore di lavoro.

La ragazza, appena quindicenne, in sede di denuncia, riferiva di aver iniziato a lavorare per il ~~Minerva M. M.~~ nel febbraio 2007 svolgendo mansioni di apprendista parrucchiera presso il salone di bellezza per uomo e donna, ubicato in ~~Polizia di Bari~~, del quale l'uomo era titolare, e precisava che rapporto di lavoro alle dipendenze dello stesso inizialmente era assolutamente normale fino a che, a distanza di due o tre mesi dall'assunzione, l'imputato aveva iniziato a manifestare un interesse sessuale perverso nei suoi confronti.

Più nel dettaglio, la ragazza riferiva di ripetuti episodi di violenza sessuale nel corso dei quali l'uomo la costringeva a masturbarlo durante la pausa pranzo appartandosi sui divanetti posti nella parte retrostante del salone, dopo aver chiuso a chiave dall'interno la porta a vetri di accesso al locale e spenta la luce, e, frequentemente, dopo averla indotta a vedere sul suo personal computer alcuni film pornografici.

In un'occasione, sempre secondo quanto riferito dalla denunciante, l'anzidetta pratica masturbatoria era avvenuta durante l'orario di lavoro nel bagno di pertinenza dell'esercizio munito, all'epoca, di due porte e, come tale, in grado di assicurare l'immediata uscita della ragazza dalla parte retrostante senza destare sospetti nel caso di un improvviso accesso di un eventuale cliente.

Ancora, la ~~Minerva M. M.~~, riferiva di altre occasioni nelle quali l'uomo l'aveva costretta alle anzidette pratiche masturbatorie di ritorno da ~~Polizia di Bari~~ dove lo stesso teneva un corso per apprendisti parrucchieri tutte le domeniche facendosi accompagnare, nella veste di assistente, dalla stessa denunciante.

Anche in tali circostanze, sempre secondo l'assunto della ragazza, il ~~Minerva M. M.~~, una volta rientrati nell'esercizio, dopo avere chiuso le ante esterne del locale, pur lasciando aperta la porta di accesso allo stesso, ed avere acceso le luci interne, la costringeva a masturbarlo solitamente sul divano posto nelle immediate vicinanze dell'ingresso.

In un'occasione l'uomo, di ritorno da ~~Polizia di Bari~~, sempre secondo il racconto della denunciante, aveva improvvisamente e senza preavviso deviato la direzione di marcia della propria autovettura imboccando una strada di campagna che portava verso ~~Polizia di Bari~~, ed una volta fermatosi, aveva costretto la stessa ancora una volta a masturbarlo.

Le anzidette pratiche sessuali, che la ~~Minerva M. M.~~ era costretta a subire, erano state all'origine precedute da una richiesta rivoltale dal ~~Minerva M. M.~~ di sapere qual'era la misura del suo reggiseno, ed, in altra occasione, di vedere con lui un film pornografico, circostanza, quest'ultima, nella quale l'uomo vinceva la resistenza della ragazza trattenendola con la forza per un fianco, sia pure per breve tempo, dopo di che la ~~Minerva M. M.~~ si allontanava.

In un'altra circostanza, sempre secondo il racconto della denunciante, l'uomo aveva tentato di costringerla ad avere un rapporto orale, ed al suo rifiuto, le aveva afferrato con la forza il capo portandolo verso il suo pene.

L'ultimo episodio di violenza si era verificato domenica 11.05.2008, sempre di ritorno dal corso per parrucchiere che si teneva in [redacted].

Il lunedì successivo la ragazza si confidava con un suo amico di nome [redacted] il quale le consigliava di denunciare il [redacted], e, pertanto, la stessa il martedì successivo, dopo averne parlato alla presenza dell'anzidetto amico con la sorella maggiore, si portava unitamente alla congiunta presso il negozio per parrucchiere del [redacted] ove, disponendo delle chiavi di apertura, prelevava i suoi effetti personali così interrompendo definitivamente e senza preavviso il rapporto di lavoro.

La ragazza poneva, infine, al corrente di quanto accadutole i suoi genitori incaricando il padre di comunicare al [redacted] la sua maturata decisione di lasciare l'anzidetta attività, cosa che il congiunto faceva recandosi presso l'anzidetto esercizio e partecipando al [redacted] l'intenzione della figlia.

Questi in sintesi i fatti per i quali l'imputato veniva tratto a giudizio.

4. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale veniva esaminata in due distinte occasioni la persona offesa, costituitasi parte civile, [redacted] [redacted], la quale confermava e più nel dettaglio illustrava la vicenda lasciandosi andare, nel corso della sua prima deposizione, anche ad una crisi di pianto, e ancora venivano esaminati il teste [redacted] [redacted] che a sua volta confermava l'assunto della [redacted], e la teste [redacted] [redacted] la quale ultima aveva ricevuto le confidenze della persona offesa che le aveva riferito di essere spaventata in quanto il suo datore di lavoro le chiedeva di masturbarlo.

Si procedeva, quindi, all'esame dell'imputato il quale negava ogni addebito non sapendosi dare conto delle reali ragioni per le quali la ragazza aveva interrotto il rapporto di lavoro, pur confermando di averla più volte ripresa ed in una circostanza con toni piuttosto energici per l'abusivo utilizzo da parte della stessa del suo personal computer, tanto da averla in precedenza invitata ad avere un colloquio con i suoi genitori.

Veniva, infine, sentito il teste della difesa [redacted] Giuseppe, amico dell'imputato, il quale riferiva della sua assidua quanto giornaliera frequentazione del locale unitamente ad altri comuni amici e sino a tarda sera, di fatto incompatibile con quanto raccontato dalla [redacted].

5. Il Tribunale conferiva piena attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa e riteneva sufficientemente provata la tesi accusatoria pur riconoscendo ricorrere caso di specie l'ipotesi di cui al terzo comma dell'art.609 bis c.p..

Osservava al riguardo il Tribunale che le dichiarazioni della [redacted] erano state chiare e logiche, avendo la stessa descritto, con drammatica semplicità, gli atti sessuali subiti e posti in essere ad opera dell'imputato ed essendo risultato evidente, oltre che non contrastato da alcuna seria prova contraria, che il [redacted], sfruttando la giovane età della ragazza e la sua inconsapevolezza emotiva, si era inserito nella sua sfera sessuale, inducendola a compiere azioni tese al soddisfacimento della propria concupiscenza ed in particolare iniziandola a pratiche masturbatorie sulla sua persona.

La ritualità dei gesti compiuti, semplificata da una situazione del luogo in cui era avvenuta la pratica sessuale, situazione che il [redacted] adeguava operativamente a seconda dei giorni lavorativi o festivi, denotava la scelta dello stesso di far originare dal peculiare rapporto lavorativo una sorta di dipendenza psicologica nei suoi confronti da parte della persona offesa, e tanto al fine di soddisfare il proprio piacere sessuale.

Il Tribunale valorizzava, altresì, ai fini della condanna, l'atteggiamento assunto dall'imputato, a fronte della ricostruzione dei fatti come effettuata dalla persona offesa,

non avendo, lo stesso, saputo fornire alcuna spiegazione logica in ordine alla scelta della giovane di denunciarlo, e non essendo stato neanche in grado di spiegare il perchè lo stesso si era sostanzialmente disinteressato della collaborazione di un'assistente con la quale aveva condiviso, per oltre un anno, ogni attività, sia interna locale che esterna ad esso, come nel caso dei corsi di apprendistato tenuti in quel di [REDACTED], accontentandosi della generica giustificazione offerta dal genitore della ragazza, senza cercare in alcun modo di riprendere il rapporto lavorativo interrotto in modo inusuale ed incoerente rispetto alla serenità che l'avrebbe caratterizzato sino al mese di maggio del 2008. L'atteggiamento remissivo del [REDACTED], secondo il Tribunale, si spiegava solo attraverso la sua piena consapevolezza delle vere ragioni che avevano portato la ragazza a non sottostare più ai suoi desideri sessuali che trovava origine dal rapporto di natura lavorativa.

Per quanto innanzi in Tribunale, come detto, condannava l'imputato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione, applicandogli le pene accessorie di legge come indicate dispositivo, e ancora lo condannava al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede ponendo a suo carico una provvisoria da versarsi pari ad € 10.000,00.

Avvero la sentenza l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, proponeva tempestiva e rituale impugnazione con dichiarazione di appello depositata in data 26.02.2013.

1. Con il primo motivo di impugnazione il difensore lamentava la mancanza dei presupposti della contestata fattispecie di reato deducendo che era mancata la prova della violenza o minaccia caratterizzante la condotta incriminatrice, non avendo mai la denunciante riferito di aver ricevuto minacce di licenziamento o di qualsiasi altro genere da parte del suo assistito, e non potendosi ritenere integrare la violenza richiesta dalla norma quella riferita dalla [REDACTED] avendo, la stessa, parlato sempre solo di mere richieste di atti sessuali rivolte dall'uomo, ed avendo acconsentito in più occasioni a visionare i film porno anziché allontanarsi.

Al pari, anche il riferito episodio in cui il [REDACTED] l'avrebbe trattenuta per il fianco in occasione della visione di uno di quei film, per la posizione del corpo ("*mentre lei era in piedi*") e per il brevissimo arco temporale, pari a circa due secondi, era da considerarsi assolutamente inidoneo per affermare che si fosse trattato di una forma di costrizione, ove peraltro si consideri che la ragazza, dopo quel brevissimo tempo, si era allontanata a dimostrazione della sua piena libertà di determinarsi diversamente.

Ancora, il difensore evidenziava che la parte offesa aveva asserito che i film venivano visti all'interno del negozio quando questo era aperto il che si poneva in contrasto con la riferita costrizione apparendo quantomeno assurdo e poco credibile il fatto che gli atti sessuali, tra i quali la visione di film porno, potessero essere avvenuti durante l'apertura al pubblico del negozio, con la concreta possibilità che qualche cliente potesse entrare ed assistere agli anzidetti episodi.

Il difensore poneva in evidenza ulteriori contraddizioni nelle quali era caduta la denunciante con riguardo agli orari in cui sarebbero avvenuti gli anzidetti atti masturbatori ponendo in dubbio che la ragazza avesse patito alcun trauma emotivo, anche in costanza della richiesta di rapporto orale rivolta dal suo datore di lavoro al quale la stessa si era sottratta, e tanto a riprova che nessuna violenza era stata posta in

essere da parte dell'uomo essendovi sempre stata la possibilità per la [redacted] di decidere se accettare o meno le sue avances.

Al pari, la richiesta del [redacted] di masturbazione nel bagno non appariva per nulla costrittiva, atteso che la persona offesa aveva riferito che il bagno era munito di due entrate, entrambe accessibili, in modo tale che, nel caso in cui fosse entrato un cliente durante il rapporto sessuale, ognuno dei due soggetti avrebbe potuto uscire da un'entrata diversa per non destare sospetti, con la conseguenza che il suo assistito non aveva mai tenuto un comportamento coercitivo, non aveva mai messo in atto alcun disegno criminoso teso ad impedire alla ragazza di rifiutarsi o di allontanarsi liberamente dal luogo dei fatti.

Anche con riguardo agli episodi verificatisi in occasione dei viaggi a [redacted] la [redacted] aveva sempre parlato di semplici richieste rivoltele dal [redacted] alle quali la stessa avrebbe potuto liberamente non aderire, e giammai di vere e proprie costrizioni, e tanto meno aveva riferito di essere stata minacciata di licenziamento, ed ancora mai aveva riferito di alcuna reazione, o rimprovero, o di alcun atteggiamento di ritorsione assunto dal suo datore di lavoro in occasione dei suoi manifestati rifiuti ad aderire alle sue richieste.

A riprova dell'inattendibilità della denunciante il difensore valorizzava la deposizione resa a dibattimento dal teste Br. [redacted], in servizio presso la stazione carabinieri di [redacted], il quale aveva riferito di avere ricevuto da parte della ragazza la denuncia di una video telefonata sul cellulare della stessa con annesso video pornografico prima della denuncia che aveva dato origine al presente procedimento, con la conseguenza che non era esatto, come aveva fatto il [redacted], affermare che la ragazza avesse compreso il disvalore degli eventi soltanto a seguito del colloquio avuto con un amico, in quanto la stessa conosceva benissimo il disvalore di tali eventi già meno gravi tanto che li aveva precedentemente denunciati.

2. Con il secondo motivo il difensore lamentava l'insussistenza dei fatti oggetto di contestazione per mancanza e/o insufficienza della prova essendo, dalla compiuta istruttoria dibattimentale, emerse notevoli contraddizioni su quanto dichiarato dalla ragazza che la rendevano del tutto inattendibile.

Ad esempio, la [redacted] aveva affermato in un primo momento che l'esercizio chiudeva in occasione della pausa pranzo intorno alle ore 13,45 e, in quel lasso di tempo, i due si intrattenevano per circa 15 o 20 minuti durante i quali sarebbero avvenuti gli episodi a sfondo sessuale. Secondo il difensore era incomprensibile tale circostanza atteso che la stessa denunciante aveva asserito che ritornava subito a casa in quanto sua madre l'aspettava per il pranzo. Tali dichiarazioni si ponevano altresì in palese contrasto con le successive dichiarazioni della donna nelle quali la stessa aveva riferito che gli atti sessuali sarebbero avvenuti durante la pausa pranzo, in genere intorno alle ore 13,30 o 13,45 quale orario di chiusura dell'esercizio, ed in particolare gli episodi si sarebbero verificati una mezz'oretta o al massimo tre quarti d'ora prima della chiusura dello stesso, apparendo, quindi, molto improbabile quanto assurdo che episodi di tal genere potessero essere avvenuti durante il tempo di apertura, con il rischio piuttosto elevato che potesse entrare qualcuno e vedere quanto stava accadendo.

Ancora, il difensore valorizzava la descrizione del locale del suo assistito, come fornita dalla denunciante ma non confermata a dibattimento, dal teste [redacted] [redacted], essendo, in particolare, emerso dalla deposizione di quest'ultimo che vi era piena visibilità per chi si trovava all'esterno dell'esercizio il quale poteva vedere sino in fondo

allo stesso attraverso la vetrata centrale, il che rendeva non credibile quanto dichiarato dalla **Miranda**, e conseguentemente che durante la pausa pranzo potessero essere avvenuti i denunciati atti sessuali.

Ancora, il teste **Sandigo**, aveva dichiarato della quotidiana presenza nel locale sua e degli amici del **Gilberti** sia in occasione della pausa pranzo che fino a tarda sera con la conseguente impossibilità che gli atti sessuali, come riferiti dalla ragazza, si potessero essere verificati, avendo, peraltro, quest'ultima smentito se stessa nel momento in cui aveva affermato che all'ora di pranzo ed in serata, prima della chiusura dell'esercizio, vi era la presenza sistematica degli amici del **Gilberti** i quali erano sul posto nel momento in cui lei andava via.

Per ciò che attiene alla conformazione del locale ed alla sua visibilità dall'esterno il difensore produceva alcune fotografie raffiguranti il salone dalle quali era possibile evincere in primo luogo che dalla vetrina, quindi dall'esterno, era possibile vedere chi fosse seduto sul divano posto sulla destra in vicinanza della porta di accesso, ed in secondo luogo dalla vetrina era possibile vedere chi fosse seduto anche sui divanetti posti in fondo al salone, e dunque la prospettiva della foto consentiva di comprendere che all'ora di pranzo, con la vetrina trasparente chiusa, chiunque, dai condomini dello stabile, ai clienti, avrebbe potuto tranquillamente vedere il compimento di atti sessuali sia sul divano sia sui divanetti posti in fondo al salone, e ciò proprio a causa della mancanza di riservatezza, essendo pertanto inverosimile che il suo assistito potesse avere richiesto il compimento di atti sessuali con serio e concreto rischio di essere visto da chiunque dall'esterno del negozio.

Il difensore non conferiva poi alcuna valenza dimostrativa alle deposizioni rese dai testi della parte civile **Benedetti Paolo** e **Miranda Paolo** in quanto la prima aveva affermato di aver lavorato soltanto per due giorni presso il negozio del **Gilberti**, tempo quest'ultimo del tutto insufficiente per poter ritenere che tra la stessa e la **Miranda** si fosse instaurato un rapporto così confidenziale da indurre quest'ultima a riferire quanto accadutole ad una persona che le era pressoché estranea; ed avendo, il **Miranda Paolo**, riferito che la ragazza non gli aveva mai parlato di alcuna forzatura o di alcun obbligo cui era dovuta sottostare ad opera del **Gilberti**, essendosi, lo stesso, limitato a dichiarare di aver fornito alla **Miranda** il numero di cellulare della sua ex ragazza, tale **Laura Cantatore**, che la prima era interessata a contattare avendo anche la **Cantatore** lavorato per un certo periodo presso il **Gilberti**, e, quindi, evidentemente per assumere ulteriori informazioni sul conto dell'uomo, e non avendo, il Tribunale, ritenuto necessario ascoltare l'anzidetta teste di riferimento ai sensi dell'art.507 c.p.p.

Anche gli episodi narrati dalla **Miranda**, asseritamente verificatisi di ritorno da **Fuorvi**, erano del tutto insufficienti a dimostrare l'assunto accusatorio ponendosi peraltro in insanabile contrasto con quanto dichiarato dal teste **Sandigo** secondo cui quest'ultimo unitamente agli altri amici era solito attendere il **Gilberti** di ritorno dal corso nel primo pomeriggio di ogni domenica, con la conseguente oggettiva impossibilità del verificarsi dei riferiti episodi di violenza sessuale.

Il difensore poneva, altresì, in evidenza le incongruenze in cui era caduta la **Miranda** anche con riferimento all'episodio del ritiro degli effetti personali che a suo dire sarebbe avvenuto il martedì mattina prima dell'arrivo dell'imputato presso il salone e non in compagnia della sorella, come invece dichiarato dal teste **Miranda Paolo**.

Infine, il difensore riteneva che incomprensibilmente il collegio aveva ritenuto poco chiaro il comportamento del suo assistito soltanto perché di fronte alla spiegazione

fornita dal padre della ragazza lo stesso non aveva voluto insistere al fine di fare in modo che quest'ultima tornasse al lavoro e non considerando il fatto, diversamente riferito dall'imputato, che quest'ultimo aveva più volte chiesto alla ragazza di fare avvicinare i suoi genitori onde poter interloquire con loro sull'uso del personal computer che costei faceva senza il suo permesso, circostanza, quest'ultima, documentalmente provata mediante la produzione della cronologia della chat del 12.05.2008, ossia il lunedì successivo all'ultimo episodio di violenza asseritamente verificatosi la domenica 11.05.2008 in occasione del ritorno da [REDACTED], allorquando la [REDACTED] si trovava nel locale in attesa che il [REDACTED] tornasse da un corso ed, in tale frangente, chattava con altri soggetti ai quali riferiva che se l'uomo l'avesse sorpresa ad usare il personal computer si sarebbe arrabbiato. Tale circostanza costituiva prova del fatto riferito dall'imputato che la donna usava il p.c. senza il suo permesso e che tale comportamento aveva suscitato il malcontento di quest'ultimo, ed al contempo costituiva anche prova della scarsa attendibilità della versione della persona offesa la quale aveva riferito che dopo l'episodio delle presunte molestie subite durante il ritorno da [REDACTED], di domenica, non aveva più fatto ritorno al negozio tranne il martedì per riprendere i suoi effetti personali. Ebbene, secondo difensore, tanto non era vero in quanto il lunedì, giorno di chiusura del negozio, la ragazza si trovava al suo interno intenta a chattare dal notebook del [REDACTED], apparendo assolutamente inverosimile che la stessa, tanto scossa e sconcertata dalle molestie subite il giorno prima e decisa a licenziarsi, sarebbe ritornata il lunedì il negozio in attesa del rientro dell'uomo, e quindi con la consapevolezza che altri episodi sgradevoli avrebbero potuto ripetersi.

3. Con il terzo motivo il difensore lamentava l'insussistente prova del danno asserendo che la condanna inflitta al suo assistito al risarcimento del danno, seppure da quantificarsi sede civile, era completamente infondata, priva di riscontri probatori, e soprattutto priva di qualsiasi minima motivazione, non essendo dato comprendere quale fosse il danno subito dalla [REDACTED], e non essendo stata fornita prova alcuna dalla parte civile né di un certificato medico, né di una relazione degli assistenti sociali, né di una relazione medico legale redatta da uno specialista dalla quale potersi evincere che la ragazza avesse riportato una qualsiasi forma di turbamento psico-fisico a seguito degli episodi contestati all'imputato.

Ancora, secondo difensore, mancava un sia pur minimo elemento probatorio a sostegno del rapporto di causalità tra gli eventi narrati e l'evento dannoso non essendo stato possibile comprendere dalla compiuta istruttoria dibattimentale quale fosse stato l'evento dannoso in capo alla persona offesa con la conseguenza che anche la statuizione sulla somma di € 10.000,00 a titolo di provvisionale era del tutto ingiustificata, priva di fondamento e pertanto doveva essere revocata con la sospensione della sua efficacia obbligatoria.

Per quanto innanzi il difensore chiedeva l'assoluzione del suo assistito dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste o, in via subordinata, ai sensi del capoverso dell'art.530 c.p.p., oltre che disporsi la sospensione dell'efficacia obbligatoria della statuizione di condanna al pagamento della provvisionale.

Impugnava la sentenza anche il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari con dichiarazione di appello depositata in data 13.02.2013.

1. Con il primo motivo il P.G. impugnava la sentenza deducendo che il Tribunale aveva erroneamente riconosciuto ricorrere nella fattispecie il fatto di lieve entità previsto dall'art.609 bis, co.3° c.p., in quanto, diversamente, sia la materialità del fatto che le condizioni psichiche della persona offesa non consentivano il suo riconoscimento non essendo possibile ritenere che i ripetuti atti di masturbazione che il parrucchiere pretendeva dalla sua sottoposta durante l'ora di pausa dell'attività, rientrassero nel concetto di fatti di lieve entità, essendo gli stessi ripetuti e sicuramente di godimento e di particolare soddisfazione dell'uomo a fronte della pena della ragazza indotta a manipolargli il pene, e tanto anche in ragione della giovane età della ~~Mi...~~ di soli 16, anni all'epoca dei fatti.

La ritenuta diminvente non era pertanto concedibile tenuto conto del coinvolgimento emotivo della ragazza, dell'esperienza sessuale vissuta dalla stessa con estrema vergogna, del percorso psicologico di sostegno dalla medesima intrapreso presso una struttura idonea al fine di prendere coscienza degli atti a sfondo sessuale che era stata costretta a subire.

2. Con il secondo motivo il Procuratore impugnante rilevava che mancava del tutto nella sentenza di primo grado l'indicazione in ordine all'esclusione dell'aggravante contestata ex art.61, n.11 c.p. che nella specie, diversamente, doveva ritenersi sussistere in ragione del provato rapporto di lavoro, non comprendendosi il motivo per il quale il Tribunale non l'avesse ritenuta mancando anche qualsiasi indicazione sull'eventuale giudizio di bilanciamento.

All'udienza del ~~21 giugno 2014~~, svoltasi nell'assenza dell'imputato, dopo la relazione effettuata dal consigliere delegato, le parti (P.G., difensore della parte civile, e difensore dell'imputato) rassegnavano le rispettive conclusioni come indicate nel relativo verbale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'appello dell'imputato-

1. I rilievi esposti dal difensore appellante nella seconda parte della proposta impugnazione, riguardanti la ritenuta inattendibilità della persona offesa, teste al contempo costituitasi parte civile, ~~Mi...~~ a giudizio di questa Corte, non sono fondati per le ragioni che di seguito si espongono, condividendosi il giudizio di attendibilità complessiva espresso dal Tribunale nei confronti della dichiarante le cui deposizioni dibattimentali sono apparse non solo contrassegnate da coerenza e linearità del narrato, ma anche scevre da qualsivoglia sospetto di rivalsa nei confronti dell'imputato tale da ingenerare il convincimento di un suo intento calunniatorio.

1.1. I fatti oggetto di contestazione-

Il difensore nella proposta impugnazione ha lamentato l'insussistenza dei fatti oggetto di contestazione per mancanza e/o insufficienza della prova in ordine alla ritenuta colpevolezza dell'imputato, valorizzando al riguardo una serie di contraddizioni nelle quali, a suo dire, sarebbe caduta la ~~Mi...~~ nel corso delle sue due deposizioni - contraddizioni che ne minerebbero la complessiva attendibilità-

Preliminarmente la Corte, al fine di evitare inutili ripetizioni, richiama e fa propria, con motivazione *per relationem*, le puntuali osservazioni e richiami giurisprudenziali effettuati dal Tribunale nella parte introduttiva dell'impugnata sentenza con riferimento ai principi di diritto che regolano la valutazione della prova, e quindi della credibilità della persona offesa in ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'assunto accusatorio trovi fondamento unicamente nelle anzidette dichiarazioni.

Passando ad esaminare più nel dettaglio i rilievi difensivi, la Corte osserva quanto segue.

1.2. L'evidenziata discordanza inerente all'arco temporale in cui si sarebbero verificate le masturbazioni invero non appare decisiva al fine di inferire l'inattendibilità della [REDACTED].

Sul punto va evidenziato che la stessa, nel corso della sua seconda deposizione, riferiva che in genere i primi episodi di violenza sessuale riguardanti gli atti di masturbazione compiuti dalla stessa sulla persona dell'imputato si erano verificati durante la pausa pranzo verso le ore 13,00 circa e che avvenivano circa una mezz'oretta-tre quarti d'ora prima della chiusura, ossia delle 13,45, mentre nelle sue prime dichiarazioni aveva invece riferito che gli episodi di cui aveva parlato si erano verificati nella fascia di pausa pranzo: "nella fascia di pausa pranzo, cioè quando chiudeva dalle 13,45, ci intrattenevamo 5-10 minuti, un quarto d'ora massimo, poi io comunque dovevo correre a casa perché mia mamma mi aspettava per pranzare, quindi comunque ritornavo...".

Osserva la Corte che la rilevata dissonanza ben può spiegarsi con la pluralità degli anzidetti approcci sessuali protrattisi senza soluzione di continuo per poco più di un anno, non potendosi ragionevolmente escludere che alcuni di essi siano avvenuti poco prima dell'orario di chiusura dell'esercizio o in prossimità dello stesso, come peraltro verificatosi nel caso della masturbazione avvenuta durante l'orario di lavoro nel bagno di pertinenza del locale, ed essendo, tale complessiva fascia oraria che si protraeva al massimo sino ad un quarto d'ora-venti minuti dopo la chiusura, del tutto compatibile con l'orario di rientro della ragazza presso la sua abitazione per consumare il pranzo.

1.3. Al pari priva di fondamento è la rilevata circostanza che le anzidette pratiche sessuali non potevano essersi verificate durante la pausa pranzo sia per la quasi quotidiana presenza degli amici del [REDACTED] che frequentavano il suo esercizio sia la mattina che la sera allontanandosi con l'imputato all'atto della chiusura, sia per la riferita possibilità di vedere per chi stava dall'esterno quanto accadeva all'interno del salone (vedi deposizione resa dal teste a scarico [REDACTED]).

Di seguito si riportano, per completezza di esposizione i contenuti delle relative deposizioni rese al riguardo dalla [REDACTED] e dallo [REDACTED].

Nella sua deposizione dibattimentale resa all'udienza dell'08.06.2011, la [REDACTED] a tale riguardo dichiarava: a) che il [REDACTED] riceveva sempre su appuntamento e che quando lei andava via c'erano sempre gli amici dell'uomo che si intrattenevano nel salone, i quali vi accedevano prima che lei lasciasse negozio e si trattenevano anche dopo; b) che, diversamente, durante la pausa pranzo non vi erano amici o clienti all'interno del negozio che in genere veniva chiuso e rimaneva vuoto.

Nel corso del suo secondo esame la teste riferiva le seguenti ulteriori circostanze: a) che dall'esterno era possibile vedere all'interno e che la vetrata d'ingresso aveva due parti ghiacciate laterali, nel senso che non era visibile, mentre la parte frontale aveva una vetrata che si apriva e dalla quale si poteva vedere, e quindi non c'era molta riservatezza; b) che gli abusi si erano verificati all'interno e che una persona che si

affacciava dall'esterno poteva vedere il divano sul quale avvenivano le masturbazioni; c) in ordine, poi, al posto ove solitamente avvenivano le masturbazioni riferiva: "durante i giorni lavorativi in genere, per quanto non posso ricordare tutti dettagli perché non è successo solo una volta, però la maggior parte delle volte stavamo dietro, cioè nella zona dove si effettuava la barba, lì c'erano dei divani, io ricordo... in genere quando (le masturbazioni) succedevano negli orari lavorativi stavamo dietro, dietro a i divanetti, non al divano che si poteva vedere. Al divano è successo quando noi andavamo ai corsi di domenica e di conseguenza la porta era proprio chiusa, quindi nessuno poteva vedere chi c'era dentro perché tutto era chiuso..."; sempre a tale riguardo la ~~M. M.~~ precisava che di domenica le masturbazioni avvenivano sul divano posto davanti e la porta veniva chiusa con le luci artificiali accese all'interno, mentre quando (le masturbazioni) avvenivano durante l'orario lavorativo si verificavano dietro al salone sui divanetti della zona barba ed avvenivano con le luci spente, con la vetrina centrale chiusa e che solo una volta durante una masturbazione effettuata nel bagno ed in orario di apertura la vetrina era stata lasciata aperta e ancora che il posto in cui avvenivano solitamente le masturbazioni durante la pausa pranzo erano i divanetti della zona barba e tale posto non era visibile dall'esterno perché vi era il separè: "c'era un muro, c'era il primo muro con i due posti lavorativi, poi c'era il lavabo dove lavavo di prima mattina unitamente alla sorella per prelevare i suoi effetti personali i capelli e poi c'era un altro separè con degli scaffali poi dietro... tutta questa zona non era visibile dalla vetrina... la zona della barba non era visibile...".

A sua volta il teste ~~S. S.~~, esaminato all'udienza del 30.11.2011 dichiarava: a) che si recava molto spesso presso il salone da parrucchiere del ~~C. M.~~, quasi tutti i giorni all'ora di pranzo: "ad esempio ora di pranzo io smettevo di lavorare, andavo da lui, stavamo insieme, poi andavamo a prendere un aperitivo e poi la sera ci rincontravamo sempre dopo l'ora di lavoro... tutti giorni all'ora di pranzo più o meno 12,30-13,00, così, quando si smetteva di lavorare ci incontravamo lì e poi andavamo a prendere un aperitivo rimanevamo lì, dicevamo qualche chiacchiera fra amici... mentre la sera sempre dopo un'ora di lavoro, intorno alla 20,00-20,15, si andava lì, si rimaneva lì anche fino a sera tarda se non s'usciva e non si andava in qualche pub..."; b) di avere notato ivi la presenza della ~~M. M.~~ che si tratteneva nell'esercizio sino alle ore 20,30-21,00 o se c'era più lavoro rimaneva forse qualcosa in più nei periodi più affollati, poi andava via, ma in media sempre intorno alle ore 21,00; c) che quando la ~~M. M.~~ andava via unitamente a lui vi erano altre persone che si trattenevano nel salone che veniva utilizzato quale punto di ritrovo, da molti amici, molte persone; d) descriveva quindi il salone, la vetrata di accesso allo stesso, precisando che dall'esterno si poteva vedere quanto vi era all'interno e che non vi era nulla a tutela della riservatezza di chi stava dentro, e ancora che nel salone si poteva entrare liberamente e non vi era alcun citofono, essendo sufficiente spingere la porta; e) ancora descriveva più in particolare l'interno riferendo che all'ingresso vi era un divano posto sulla destra alla distanza di circa mezzo metro dall'ingresso e poi sulla sinistra vi era un piccolo bancone sul quale era appoggiato un personal computer e la cassa, e più in fondo al locale al centro vi erano due lavandini, due sedie, due poltrone da lavoro, poi, più in fondo, vi era il bagno sulla destra e ancora dietro, il posto per fare la barba agli uomini; f) riferiva che il bagno era munito di due porte una delle quali era bloccata da una scaffalatura e non si poteva aprire; g) precisava che quando frequentava il locale tale era lo stato dei luoghi; h) precisava che dalla prima vetrata si poteva vedere l'interno del negozio ed anche il

divano poteva essere visto da chi stava al di fuori del salone; i) riferiva infine che normalmente si tratteneva all'interno del salone sino all'una di notte. Ebbene, la lettura comparata delle anzidette dichiarazioni, ad avviso di questa Corte consente di rilevarne la sostanziale coincidenza e di attribuire piena credibilità all'assunto della ~~Minerva~~, ove si consideri che la descrizione del locale effettuata dallo ~~Scardigno~~ corrisponde per larga misura a quelle effettuata dalla ragazza anche con riguardo alla zona barba posta in fondo al salone e come tale non visibile dall'esterno. Si tenga a tale ultimo riguardo presente che la ~~Minerva~~ ha riferito che le masturbazioni durante la pausa pranzo avvenivano sempre in fondo al locale nella zona barba sui divanetti ivi presenti e non erano visibili dall'esterno, mentre la stessa ha riferito che erano visibili dall'esterno la parte più vicina alla vetrata, ossia il banco ove era poggiato il personal computer e il divano addossato alla parete di destra utilizzato dai due per gli atti sessuali la sera della domenica quando l'esercizio era chiuso con le ante esterne addossate e con la luce accesa. Diversamente quando le masturbazioni avvenivano durante la pausa pranzo, il ~~Scardigno~~ chiudeva la vetrata centrale e spegneva la luce avendo l'accortezza di spostarsi in fondo al salone proprio per sottrarsi allo sguardo di eventuali occhi indiscreti.

L'unica dissonanza tra le due deposizioni riguarda la presenza degli amici dell'imputato in costanza dell'orario di chiusura dell'esercizio per la pausa pranzo, come sostenuto dallo ~~Scardigno~~, ma la stessa non è tale da scalfire l'attendibilità della ~~Minerva~~ apparendo del tutto plausibile che l'uomo, talvolta, dopo essersi allontanato dall'esercizio con gli amici ed avere chiuso il locale, vi avesse poco dopo fatto ritorno unitamente alla ragazza per compiere gli atti sessuali.

Di nessun rilievo è poi la dedotta presenza nel locale degli amici del ~~Scardigno~~ in orario serale, ove si consideri che la ~~Minerva~~ ha sempre riferito che le masturbazioni avvenivano durante o in prossimità della pausa pranzo e non di sera.

1.4. Anche l'ulteriore rilievo difensivo riguardante la conformazione interna del locale e la possibilità, sulla scorta della prodotta documentazione fotografica, di inferire che dall'esterno si aveva la possibilità di vedere all'interno del salone sin fino alla sua parte terminale ove si trovava la zona barba, non incrina l'attendibilità della persona offesa ove si consideri, anche a non voler accreditare la sua seconda versione, che quest'ultima ha sempre dichiarato che le masturbazioni avvenivano al buio, con l'ovvia conseguente impossibilità da parte di terzi di poter vedere cosa accadeva all'interno del locale.

1.5. Per ciò che riguarda il contributo informativo reso a dibattimento dalla teste ~~Paolino~~ ~~Paolino~~ all'udienza del 02.11.2011, diversamente da quanto opinato dal difensore appellante, non può che confermarsi il suo indubbio valore probatorio in termini di riscontro all'assunto della persona offesa.

L'anzidetta teste, infatti, dichiarava: a) di avere lavorato per due giorni in prova presso il ~~Scardigno~~ nell'anno 2007; b) che la ~~Minerva~~ in quel tempo già lavorava presso il parrucchiere; c) di avere raccolto le sue confidenze dopo circa uno o due mesi: "quando io non lavoravo più, lei mi ha telefonato, ho avuto una telefonata da lei in cui mi diceva che non riusciva a parlare con nessuno e lei diceva: " ~~Scardigno~~ guarda che ho telefonato perché tu sei venuta a lavorare... ho voglia di parlare, perché non riesco a parlare con nessuno, ho paura... mi diceva che non riusciva a parlare con nessuno, era spaventata perché il suo datore di lavoro richiedeva di...masturbarlo e io le ho detto: " parla con i tuoi, perché sono le uniche persone che si possono dare una mano"; d) che

nei due giorni in prova e in cui aveva lavorato presso il parrucchiere non aveva notato alcun comportamento sospetto tra lo stesso e la ~~M...~~.

Ebbene, rileva la Corte, che l'atteggiamento assunto dalla ~~M...~~, ossia l'essersi confidata, sia pure a distanza di tempo, con la ~~B...~~ su quanto le stava accadendo, trova plausibile spiegazione proprio nel fatto che quest'ultima aveva lavorato, anche se per brevissimo tempo, con il ~~C...~~ quando già la ragazza subiva gli atti sessuali, e l'anzidetta circostanza, in uno al tentativo da parte della ~~M...~~ di acquisire quante più informazioni possibili sul ~~C...~~ contattando anche altre persone che avevano fatto la stessa esperienza lavorativa, come ad esempio l'ex fidanzata del ~~M...~~ ~~B...~~, della quale richiedeva il numero di cellulare, fornisce piana dimostrazione dello stato di "paura" nel quale la ragazza versava, prima di decidersi a denunciare i fatti, e della sua necessità di comunicare ad altre ragazze che avevano avuto rapporti di lavoro con il suo datore, la sua triste esperienza, anche al fine di trovare elementi di riscontro.

1.6. Al pari, il teste ~~M...~~ ~~B...~~, con le sue dichiarazioni rese all'udienza del 02.11.2011, anche a giudizio di questa Corte, ha irrobustito l'impianto accusatorio fornendo ulteriore credibilità all'assunto della denunciante, nella misura in cui ha riferito: a) che la ~~M...~~ gli aveva confidato di essere stata vittima di abuso ad opera del ~~C...~~: *"La signorina mi ha riferito che veniva obbligata, in un certo senso anche... lei non parlava di obbligo, lei parlava insomma di... non ha espresso nulla che facesse pensare ad una forzatura, ma comunque c'era un disagio, nel senso che poi ha voluto confidarmelo, in lacrime e ha parlato insomma... di una forma di abuso sessuale... le venivano mostrati questi video porno e la signorina, diciamo doveva applicare una masturbazione, se possiamo dire così.. era in lacrime... la confidenza è stata fatta un giorno preciso... noi eravamo usciti di sera, quindi lei mi ha confidato questa cosa... la signorina mi ha chiesto il numero di telefono di una ragazza che io conoscevo, ~~C...~~, che è stata la mia fidanzata precedente, che mi aveva raccontato qualcosa di... insomma di aver lavorato presso il parrucchiere del sig. ~~C...~~ e mi aveva raccontato di essere scappata via, insomma... non scappata via... mi aveva detto che c'aveva lavorato solo per due settimane e aveva cambiato una serie di lavori, e mi aveva raccontato... mi aveva fatto capire che c'era stato qualcosa.. le aveva fatto capire il signor ~~C...~~ che potesse aspirare a qualcosa in più rispetto all'apporto lavorativo..."; b) che la ~~M...~~ gli aveva chiesto il numero di telefono della ~~C...~~ è lui gliel'aveva dato; c) che dopo aver ricevuto la confidenza dalla ~~M...~~ le aveva consigliato di non tornare più a lavorare dal ~~C...~~, e che poi erano andati a parlarne con la sorella della ~~M...~~, e che il giorno dopo le due erano andate insieme a ritirare gli effetti della ragazza dal negozio di parrucchiere del ~~C...~~; d) che la ~~M...~~ si era confidata con lui in quanto si stavano frequentando da circa un mese e mezzo, pur non avendo avuto alcun rapporto sessuale.*

E' pur vero che il precitato teste *de relato* non ha riferito di specifici atti di violenza cui la ~~M...~~ sarebbe stata sottoposta ad opera dell'imputato (*"non ha espresso nulla che facesse pensare ad una forzatura"*), ma è altrettanto vero che lo stesso ha raccolto le confidenze della giovane, ha avvertito lo stato di disagio nel quale la stessa versava, l'ha vista piangere e quindi è stato testimone dello sconforto nel quale la ragazza versava e della sua ansia di comunicare ad altre persone che verosimilmente avevano vissuta la stessa sua esperienza quanto accadutole, come ad esempio la ~~C...~~, ed infine ha riferito che anche quest'ultima gli aveva fatto intendere di avere subito un'esperienza analoga a quella della ~~M...~~ (*"mi aveva raccontato di essere scappata*

via, insomma... non scappata via... mi aveva detto che c'aveva lavorato solo per due settimane e aveva cambiato una serie di lavori, e mi aveva raccontato... mi aveva fatto capire che c'era stato qualcosa.. le aveva fatto capire il signor [redacted] che potesse aspirare a qualcosa in più rispetto all'apporto lavorativo...").

Conclusivamente della portata dimostrativa, in termini di riscontro alla parola della persona offesa, della presente testimonianza, al pari di quella resa dalle teste [redacted], non pare possa ragionevolmente dubitarsi.

Le ulteriori deduzioni difensive riguardanti il mese preciso in cui la [redacted] si sarebbe confidata con il precitato teste, o la mancata escussione ex art.507 c.p.p della teste di riferimento, [redacted], non sono tali da porre in dubbio la valenza probatoria delle anzidette dichiarazioni, ove si consideri che il [redacted] ha riferito di avere avuto modo di conoscere la ragazza nel mese di maggio/giugno 2008, per poi ulteriormente precisare, a domanda del difensore dell'imputato, che il mese era quello di maggio: "...il periodo era quello di maggio, no nemmeno giugno..io me lo ricordo perfettamente, perché...maggio dell'anno 2008...", dal che deve inferirsi che con ogni verosimiglianza la confidenza da parte della [redacted] era avvenuta prima della denuncia-querela proposta il 16.05.2008, e che in ogni caso l'esame dei testi [redacted] e [redacted] che hanno reso deposizioni sostanzialmente concordanti in ordine ai denunciati abusi sessuali, di fatto hanno evidentemente consentito di ritenere non necessario l'esame della teste [redacted].

1.7. Per ciò che riguarda le rilevate incongruenze della deposizione resa dalla [redacted] con riferimento all'episodio asseritamente verificatosi mentre i due facevano rientro da [redacted], e rispetto a quanto dichiarato dal teste [redacted], va innanzitutto osservato che la persona offesa ha chiarito nel corso del suo esame che nella specie si era trattato di due distinti episodi e precisamente quello verificatosi domenica 11.05.2008, quando l'imputato si era fatto masturbare nel salone di rientro da [redacted], e l'altro verificatosi una domenica precedente in cui il [redacted], mentre stavano rientrando, aveva effettuato un'improvvisa deviazione, senza alcun preavviso, imboccando una strada di campagna che portava a [redacted], per appartarsi poi in detta strada e farsi masturbare: "Praticamente nel rientrare da [redacted] senza avvisarmi cambiò strada e andò in una strada di [redacted] vecchia diciamo...io non sono uscita dalla macchina...(mi ha portata) in una strada di campagna, ma ora non ricordo precisamente dove...mi ha chiesto sempre di masturbarlo...".

Anche la deposizione resa sul punto dal teste [redacted], per la sua genericità, non sconfessa l'assunto della [redacted].

Infatti, il precitato teste, a domanda del difensore dell'imputato sulle occasioni di incontro al suo rientro da [redacted], così testualmente rispondeva. "No, è capitato che quando lui andava a fare questi corsi con la signorina [redacted], poi tornando ci si metteva d'accordo "va beh, senti, passami a prendere, ci vediamo vicino a casa di [redacted], io lascio l'auto e andiamo via..", e ancora alla domanda: "E ricorda qualche episodio, cioè quando vi siete incontrati, che giorno era, a che ora, ricorda qualche episodio in cui vi siete visti al ritorno da qualche corso?", rispondeva: "Il giorno non lo posso indicare con certezza, però quando lui tornava sì, gli orari erano quando lui andava a lavorare, a fare questi corsi, tornava di solito nel primissimo pomeriggio, tre e mezza del pomeriggio, quattro; tre più o meno...no, andava via e lui poi lasciava la sua auto e veniva con noi o noi lasciavamo la nostra e andavamo con lui...".

Trattasi di indicazioni temporali di massima che nulla tolgono alla veridicità dell'assunto della [redacted] per quanto dalla stessa riferito con riguardo ai due episodi surriferiti non avendo, lo [redacted], indicato con precisione la domenica 11.05.2008 o una domenica precedente, essendosi al riguardo limitato a riferire: *"Il giorno non lo posso indicare con certezza"*.

1.8. In ordine, poi, alla riferita circostanza del ritiro degli effetti personali dall'esercizio del [redacted], asseritamente avvenuto martedì 13.05.2008, nessuna divergenza è dato riscontrare, ad avviso di questa Corte, tra la deposizione resa dalla [redacted] e quella dell'omonimo teste [redacted], ove si consideri che la ragazza, al pari del precitato teste, ha riferito di averne parlato con sua sorella anziché con i suoi genitori, e che sempre la [redacted], nel riferire le modalità di ritiro delle sue cose, non ebbe a far menzione della compresenza della sorella in quanto tale particolare non le era stato espressamente richiesto in sede di esame, ed evidentemente ritenendolo non necessario ai fini dell'esatta ricostruzione dell'accaduto.

Va altresì evidenziato che il [redacted], per sua stessa ammissione, non era stato presente all'atto del ritiro degli effetti personali da parte della ragazza (*"...il giorno dopo lei e sua sorella sono andate insieme, io non c'ero, quindi posso dire solo quello che mi è stato riferito..."*) e non si capisce, quindi, quale interesse avrebbe avuto la [redacted] a riferirgli della compresenza della sorella se tale accadimento in realtà non si fosse verificato.

1.9. Del tutto irrilevante, infine, è l'argomentazione difensiva riguardante la stranezza del comportamento della persona offesa che benché la domenica 11.05.2008 avesse subito l'ennesima molestia sessuale ad opera del [redacted], il lunedì successivo avrebbe chattato sul personal computer dell'uomo con altri soggetti ai quali riferiva che se l'imputato l'avesse sorpresa ad usare il computer, si sarebbe arrabbiato.

Sul punto, osserva la Corte, la ragazza non ha mai negato di avere utilizzato il p.c. del suo datore di lavoro, riferendo di aver fatto ciò appena arrivava al locale e prima dell'arrivo del [redacted] "...io non ho mai...quando lui era al lavoro, cioè quando lui arrivava io non ero mai su...io lo utilizzavo quando arrivavo, ma lui quando arrivavo non c'era mai...", ed ancora la [redacted], diversamente da quanto osservato dal difensore, ha ammesso di essersi recata presso l'esercizio del [redacted] anche il pomeriggio del lunedì 12.05.2008, in quanto la mattina era andata a scuola, non escludendo di avere utilizzato in etto frangente il personal computer: "...io il lunedì se non ricordo male sono andata, perché andavo comunque per le pulizie; no, se non ricordo, sono andata per le pulizie, quindi ero lì...penso (di avere usato il computer) di sì...sono andata il lunedì per pulire e il lunedì ho incontrato il ragazzo che ho parlato prima. Poi il martedì sono ritornata, ho preso le mie cose e sono andata via...", ed alla domanda se avesse in tale occasione utilizzato il computer, così rispondeva: *"...non ricordo. Io la mattina sono andata a scuola, quindi la mattina è impossibile. Il pomeriggio forse..."*.

L'avvenuto pacifico utilizzo del computer quel lunedì nulla toglie all'attendibilità intrinseca della [redacted] per ciò che riguarda gli episodi dalla stessa denunciati a carico del [redacted], non avendo la stessa decisamente negato l'assunto, bensì avendo confermato la sua presenza nel parrucchiere anche quel giorno; tantomeno l'indebito utilizzo del computer da parte della ragazza può rappresentare un valido motivo tale da giustificare la mancata richiesta di più specifiche spiegazioni da parte del [redacted] al padre della [redacted] sul perché quest'ultima avesse deciso di interrompere il rapporto di lavoro, essendo, per contro, assai più verosimile che tale atteggiamento silente dell'imputato fosse determinato dalla consapevolezza dello stesso di avere approfittato

reiteratamente della inesperienza e giovane età della [redacted] per costringerla al compimento degli atti sessuali, e per l'ovvio timore delle conseguenze di tale sua illecita condotta.

Per quanto innanzi esposto e conclusivamente questa Corte ritiene, concordemente con quanto osservato dal Tribunale nell'impugnata sentenza, che tutti i fatti, come narrati dalla persona offesa, si siano effettivamente verificati.

2. In diritto, la ricorrenza, nella fattispecie, dell'ipotesi prevista dall'art.609 quater, comma primo, n.2) c.p.

2.1. Con il primo motivo d'impugnazione il difensore ha lamentato la mancanza dei presupposti della contestata fattispecie di reato deducendo che sarebbe mancata la prova della violenza o minaccia caratterizzante la condotta incriminatrice, non avendo mai, la denunciante, riferito di aver ricevuto minacce di licenziamento o di qualsiasi altro genere da parte del suo assistito, e non potendosi ritenere integrare la violenza richiesta dalla norma incriminatrice quella riferita dalla [redacted] avendo, la stessa, parlato sempre solo di mere richieste di atti sessuali rivolte dall'uomo, ed avendo acconsentito in più occasioni a visionare i film porno anziché allontanarsi.

2.2. Gli anzidetti rilievi, ad avviso di questa Corte, sono superati dalla fattispecie di cui all'art.609 quater, comma primo, n.2) ravvisabile nel caso in esame e contestata in fatto con l'inciso "...apprendista presso il suo negozio di parrucchiere..." presente nel capo di imputazione; fattispecie che, richiamando in esordio il trattamento sanzionatorio previsto dall'art.609 bis c.p., al comma primo n.2), prevede e punisce la condotta di chi compie atti sessuali con persona che al momento del fatto "non aveva compiuto gli anni sedici" e nelle ipotesi in cui l'autore del reato sia "l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato e che abbia con quest'ultimo, una relazione di convivenza".

2.3. Dagli atti, ed in particolare dal contenuto della prima deposizione dibattimentale resa dalla [redacted], si evince chiaramente che i primi approcci sessuali posti in essere nei suoi confronti dall'imputato risalivano alla primavera, inizio estate del 2007 quando la stessa, nata a [redacted] il 1 [redacted], non aveva ancora compiuto i sedici anni ed aveva iniziato a lavorare presso l'esercizio del [redacted] come apprendista, il che consente di ritenere integrata la fattispecie incriminatrice innanzi richiamata che non richiede per la sua sussistenza la prova della violenza o minaccia.

Nessun dubbio che anche il rapporto lavorativo instaurato dalla [redacted] con il [redacted], peraltro protrattosi senza soluzione di continuità per circa un anno, debba qualificarsi come un rapporto di "apprendistato", come tale rientrante nel novero di quei rapporti di tipo fiduciario contemplati dalla norma incriminatrice volti a favorire l'educazione, l'istruzione e la formazione del minore ancorchè di carattere temporaneo.

Non va al riguardo dimenticato che secondo la giurisprudenza di legittimità: "La condizione di affidamento del minore, richiesta per l'integrazione del delitto di atti sessuali con minorenni che non ha compiuto gli anni sedici ma ha più di anni quattordici, può risultare anche dall'instaurazione di un rapporto occasionale e temporalmente definito" (cfr. Cassazione penale, sez.III 08/01/88, n.2007; sez. III, 13/05/2009, n. 24803,V. CED Cass. pen. 2009; Cassazione penale 26 gennaio 2010 n. 16461 sez. III. Vedi anche: Cass. pen., sez. un., 13 gennaio 2000 n. 13, Cass. pen. n. 36389 del 2007, Cass. pen. n. 21815 del 2007. In senso conforme: Cass. pen. n. 38057 del 2002).

Ancora: "Il reato previsto dall'art. 609 quater, comma 1, n. 2 si configura quando s'instaura un rapporto fiduciario che pone l'agente in una condizione di preminenza e di autorità, anche morale, dovuta al ruolo ricoperto. In tale rapporto fiduciario quello che rileva è la qualità rivestita da soggetti che hanno particolari rapporti con i minori fra i quattordici e i sedici anni il cui equilibrio psichico viene alterato e che possono essere indotti a comportamenti non autonomamente ponderati e, comunque, per i quali è difficile discernere un consenso libero o plagiato" (cfr. Cassazione penale, sez. III, 15/06/2011, n. 30032).

Va al riguardo evidenziato che [REDACTED] [REDACTED], all'epoca dei fatti, aveva poco più di 15 anni, e quindi si trovava in quell'età adolescenziale nella quale, abbandonata la pubertà, si fanno le prime esperienze sessuali, e non può certo ritenersi che un minore, in tale delicato segmento temporale in cui si sperimentano, sovente in modo spontaneo quanto maldestro e senza un'adeguata informazione, i primi approcci sessuali, sia in grado di discernere pienamente e consapevolmente la portata delle proprie azioni, tanto che la norma in discorso, proprio in ragione del dato anagrafico della persona offesa, infrasedicenne, opera una sorta di presunzione di illiceità del comportamento di chi, abusando del rapporto fiduciario venutosi a creare con la controparte e del proprio ruolo sovraordinato, e profittando della sua giovane età e conseguente immaturità, la induca a pratiche sessuali a prescindere dalla provata violenza o minaccia.

La norma in discorso ha introdotto più genericamente accanto ai soggetti specificatamente individuati, "ogni altra persona alla quale l'infrasedicenne sia affidato per ragioni di cura e di istruzione", e quindi, anche il datore di lavoro con il quale sussista un rapporto di apprendistato sia nella forma tipica che in quella atipica in quanto l'apprendistato prevede una funzione formativa del minore lavoratore.

A nulla rileva, in detta fattispecie incriminatrice, il consenso eventualmente espresso agli atti sessuali da parte del minore o anche meramente supposto da parte dell'autore del reato, e tanto proprio in ragione del rapporto fiduciario venutosi a creare e della minore età del soggetto passivo: "Il delitto di atti sessuali con soggetto minore è procedibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609 septies comma 4 n. 2 c.p., quando il fatto sia commesso dal genitore, anche adottivo, dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o di custodia, a nulla rilevando la circostanza che l'atto sessuale sia stato commesso con soggetto infrasedicenne consenziente" (cfr. Cassazione penale, sez. III, 05/02/2003, n. 11436).

In questi termini tutte le argomentazioni spese dal difensore appellante volte a dimostrare l'inesistenza di specifici atti di violenza posti in essere dal suo assistito in danno della [REDACTED] o l'eventuale consenso da parte di quest'ultima alle pratiche masturbatorie richiestegli dal [REDACTED] appaiono inconferenti e, per quanto innanzi osservato, superate dal dato normativo di cui all'art.609 quater, comma primo, n.2) c.p. In conclusione questa Corte, così condividendo l'assunto del primo giudice, sia pure con le innanzi esposte precisazioni, ritiene integrato nella presente fattispecie il reato di violenza sessuale ex art.609 quater, comma primo n.2) c.p. in tutte le sue componenti sia oggettiva che soggettiva.

L'appello del Procuratore Generale-

1. Con riguardo al primo motivo di impugnazione, la Corte ne rileva la fondatezza.

Va in premessa richiamata quella giurisprudenza di legittimità secondo cui: "La valutazione circa la sussistenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 609 bis, comma 3, c.p. è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, la cui decisione deve essere il risultato sia della disamina delle risultanze processuali che del riferimento a parametri generali da cui ricavare l'eventuale sussistenza di una minore gravità del fatto di reato" (da ultimo Cassazione penale, sez. III, 13/02/2013, n. 16466).

Nel caso di specie il Tribunale si è limitato ad applicare l'anzidetta ipotesi attenuata, ma senza fornire alcuna motivazione in ordine al percorso argomentativo.

La decisione sul punto non appare condivisibile.

"Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità nel reato di violenza sessuale, rilevano i soli elementi indicati dal comma primo dell'art. 133 cod. pen., e non anche quelli di cui al comma secondo, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena" (cfr. Cassazione penale, sez. III, 26/10/2011, n. 45692).

Nella presente fattispecie le peculiari modalità della condotta criminosa protrattasi per poco più di un anno, l'intensità del dolo da parte dell'imputato il quale, approfittando della sua posizione di datore di lavoro, di fatto ha soggiogato la ~~M. M.~~ abusando della sua condizione di inferiorità e procurandole un permanente senso di vergogna che per lungo tempo le ha impedito di ribellarsi a tale incresciosa situazione, la giovane età della vittima, verosimilmente alle prime esperienze sessuali e l'aver, la stessa, asseritamente fatto ricorso ad una struttura di sostegno psicologico, sono tutte circostanze che inducono questa Corte a ritenere insussistente la menzionata diminuzione di pena.

2. La contestata circostanza aggravante di cui all'art.61, n.11 c.p. deve ritenersi assorbita nell'ipotesi di cui all'art.609 quater, comma primo, n.2) c.p., fattispecie, quest'ultima, che si caratterizza proprio per il rapporto lavorativo di tipo fiduciario esistente tra l'autore del reato e la persona offesa, costituito nella specie dal rapporto di apprendistato volto ad educare, formare ed istruire la ~~M. M.~~.

Il trattamento sanzionatorio-

1. Per quanto innanzi la pena inflitta al ~~M. M.~~, -il quale non appare meritevole della concessione delle attenuanti generiche in considerazione della oggettiva gravità delle sue condotte che hanno finito per segnare in modo irreversibile il percorso naturale di crescita e formazione della personalità della ~~M. M.~~ violandone la sfera sessuale, e quindi la libertà personale intesa in modo assoluto come libertà di autodeterminazione dell'individuo con conseguente degradazione della sua persona a mero oggetto del proprio soddisfacimento sessuale-, va rideterminata in quella di anni cinque di reclusione, ritenuta l'ipotesi di cui all'art.609 quater, comma primo, n.2) c.p. ||

2. Vanno confermate le pene accessorie disposte con l'impugnata sentenza, cui va aggiunta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale durante l'espiazione della pena.

3. Vanno, infine, confermate le statuizioni civili adottate con l'impugnata sentenza.

A tale ultimo riguardo osserva la Corte che correttamente il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dalla persona offesa costituitasi parte civile ~~M. M. M. M. M. M.~~; non essendo, tuttavia, possibile, sulla base delle prove acquisite, provvedere alla liquidazione del danno, il Tribunale ha

pronunciato nei confronti dell'imputato ed a favore della parte civile solo condanna generica al risarcimento dei danni da reato, da liquidarsi successivamente in separata sede di giudizio.

Solo per dovere di completezza, sotto il profilo degli interessi civilistici, è opportuno evidenziare che:

- *"Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non è necessario che il danneggiato dia la prova della effettiva sussistenza dei danni e del nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, ma è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia, infatti, costituisce una mera declaratoria iuris, da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale va rimesso al giudice della liquidazione"* (cfr. Cass. sez. 1, 18.3.1992, n. 3220; sez. 4, 15.6.1994, n. 7008; sez. 6, 26.8.1994, n. 9266; sez. 3, 2.5. 2007, sentenza n. 16575);
- *"La condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito"* (cfr. Cass. civ., sez. 3, 11.1.2001, n. 329; Cass. sez. 3, 2.5. 2007, sentenza n. 16575).

Va confermata anche la condanna dell'imputato al pagamento in favore della costituita parte civile della provvisoria di € 10.000,00, non essendo il giudice di merito tenuto a dare una motivazione specifica sul punto (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 31/05/2007, n. 40340).

L'imputato va, infine, condannato al pagamento in favore dell'erario delle spese processuali, ed alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di partecipazione al presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.

La necessità di attendere alla contestuale redazione di numerose complesse sentenze per numero di parti e gravità delle imputazioni, impedisce la redazione immediata dei motivi ed impone di fissare in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione della sentenza ex art.544, comma secondo del codice di procedura penale.

P.T.M.

La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Penale, letto l'art.605 c.p.p., pronunciando sugli appelli proposti da [redacted] e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari avverso la sentenza emessa in data [redacted] dal

Tribunale di Trani nei confronti del ~~_____~~, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:


1. ridetermina la pena al ~~_____~~ inflitta in quella di anni cinque di reclusione, ritenuta l'ipotesi di cui all'art.609 *quater*, comma primo, n. 2) c.p., in essa assorbita la contestata aggravante;
2. dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena;
3. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4. condanna ~~_____~~ ~~_____~~ alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'erario e della costituita parte civile, queste ultime liquidate in € 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Indica in gg.30 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Bari il ~~_____~~ 2014.

Il consigliere est.

~~Dr. Messina Alessandro~~



Il Presidente

~~Dr. Michele Petrucci~~

